



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA
Sede di Napoli**

**D.P. n. 14/2020/Sede
Prot. n. 734/S.G. del 31.03.2020**

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 31, l. 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 11 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

VISTO l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e segnatamente il co. 4, lett. d), del medesimo articolo che contempla "*l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato*";

VISTE le direttive ed indicazioni diramate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, oggetto di pubblicazione sul sito pubblico della Giustizia Amministrativa, e segnatamente:

- Primi chiarimenti del Presidente del Consiglio di Stato sulle disposizioni introdotte dall'art 84, d.l. 17 marzo, n. 18 (pubblicato il 19 marzo 2020);
- Direttiva del Segretario generale della G.A. - Misure emergenziali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pubblicato il 27 marzo 2020);
- Segretario generale della G.A. - Gestione telematica dei procedimenti della Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel periodo dell'emergenza Covid-19 (pubblicato il 24 marzo 2020);
- Nota prot. n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della G.A. recante indicazioni operative in ordine allo svolgimento delle udienze telematiche;

VISTI i propri Decreti nn. 6, 9, 11 e 12 dell'anno 2020 recanti misure precauzionali nello svolgimento dell'attività presso questo Tribunale;

RITENUTA l'opportunità di adeguare il D.P. n. 12/2020 alle dette direttive ed indicazioni;

VISTI i DDPCM 1 marzo 2020, in GURI n. 51 dell'1.03.2020, 8 marzo 2020 in GURI n. 59 dell'8.03.2020, e 9 marzo 2020, in GURI n. 62 del 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 in GURI n. 64 dell'11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 in GURI n. 76 del 22 marzo 2020, recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Ordinanze nn. 23 e 24 del 25 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania ed il Chiarimento n. 12 del 26 marzo 2020 all'Ordinanza n. 23;

SOLLECITATI l'Autorità sanitaria regionale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e le Associazioni degli Avvocati amministrativisti a far pervenire ogni utile contributo per la elaborazione dei provvedimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 (note prot. nn. 680, 681 e 682 del 19 marzo 2020);

VISTE la risposta fatta pervenire dall'AIGA in data 27 marzo 2020 - contenente suggerimenti prioritariamente finalizzati a consentire una ordinata e scaglionata partecipazione dei Signori Avvocati alle udienze/camere di consiglio, evenienza allo stato esclusa dalla disciplina processuale delineata dai commi 2 e 5 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020 – e quella fatta pervenire dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 31 marzo 2020, che rappresenta specifiche peculiarità discendenti dalle modalità di funzionamento del canale telematico “dedicato” di trasmissione di atti ed avvisi PAT;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne;

FATTA SALVA la successiva adozione di eventuali ulteriori misure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 per assicurare la ripresa dell'attività giurisdizionale successivamente al 15 aprile 2020;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n. 70 del 17 marzo 2020, dall' 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi, “tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva”.

Conseguentemente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 84 del d.l. n. 18/2020, nel detto periodo presso gli Uffici della Sede di Napoli del T.A.R. della Campania non si terrà alcuna adunanza (udienza e camera di consiglio) per la trattazione di giudizi cautelari, di altri riti camerali, di udienza pubblica di merito e di udienza pubblica straordinaria per la riduzione dell'arretrato.

ART. 2

Ai sensi del medesimo art. 84, co. 1, d.l. n. 18/2020, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, saranno decisi con decreto monocratico adottato dal Presidente della Sezione di assegnazione, o dal Magistrato da lui delegato secondo criteri previamente individuati ai sensi dell'art. 4 del D.P. n. 12 del 18 marzo 2020.

I ricorsi contenenti istanza cautelare "ordinaria" (ex art. 55 c.p.a.) saranno previamente fissati, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, c.p.a., alla prima camera di consiglio utile come dal calendario adottato da ciascuna Sezione interna, con invio dei relativi avvisi di segreteria.

Per i ricorsi contenenti istanza cautelare iscritti a ruolo per una camera di consiglio che risulti calendarizzata in data anteriore al 6 aprile 2020 – e quindi nel periodo nel quale la camera di consiglio non sarà *ex lege* tenuta neppure con le modalità di cui al co. 2 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 - l'adozione del decreto monocratico avverrà dopo le ore 12.00 del giorno di calendarizzazione, a fini di garanzia della pienezza del contraddittorio, ed a seguito di delibazione dei requisiti di cui allo stesso art. 55 del codice del processo amministrativo.

Eventuali ricorsi contenenti istanza di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. saranno trattati di norma dal Presidente della Sezione interna di assegnazione, secondo i tempi e le valutazioni ordinariamente seguiti, e saranno assegnati alla prima camera di consiglio utile nel rispetto dei termini ordinariamente previsti dall'art. 55 c.p.a..

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 del d.l. n. 18/2020, la trattazione cautelare collegiale dei ricorsi per i quali sarà adottato un decreto monocratico ex art. 84 d.l. n. 18/2020 (*sostitutivo* della misura collegiale) di reiezione sarà fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020; invece la trattazione cautelare collegiale dei ricorsi per i quali sarà adottato un decreto monocratico ex art. 84 D.L. n. 18/2020 (*sostitutivo* della misura collegiale) di accoglimento, totale o parziale, sarà fissata, ove sussistente in calendario, alla prima camera di consiglio calendarizzata a partire dal 6 aprile 2020.

Ai sensi dell'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, i decreti monocratici che, per effetto del rinvio d'ufficio delle camere di consiglio, non saranno stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020 – "*In deroga a quanto previsto dal comma 1*" - le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passeranno in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne faranno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La

richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.

Le udienze, camerali e pubbliche, si svolgeranno “da remoto” ai sensi del c. 6 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020, mediante l'utilizzo degli strumenti hardware e software individuati nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dallo SPI (Servizio per l'Informatica della G.A.); delle modalità utilizzate verrà dato conto nei verbali di udienza e camera di consiglio. Non è prevista la presenza/partecipazione dei Signori Avvocati, neppure mediante collegamenti telematici da remoto.

In considerazione della specificazione letterale (“*congiuntamente*”) e dell'esigenza di garantire la parità di contraddittorio e delle facoltà difensive tra tutte le parti costituite, appare preferibile ritenere che l'istanza di trattazione debba essere formulata, entro il termine di legge, da tutte le parti costituite in un unico atto o, eventualmente, anche in più atti, in ciascuno dei quali sia però fatto riferimento alle istanze delle altre parti costituite. Con riferimento alle sole istanze provenienti dall'Avvocatura dello Stato, in considerazione delle peculiarità tecniche del canale di deposito PAT “dedicato” e del carattere impersonale del patrocinio prestato dall'Ufficio, potranno essere prese in considerazioni anche eventuali istanze “autonome” purchè concordanti con quelle delle altre parti costituite.

Art. 4

Limitatamente alla trattazione camerale collegiale dei ricorsi con istanza cautelare fissati per le camere di consiglio calendarizzate nel periodo tra il 6 ed il 15 aprile, in parziale deroga a quanto previsto nell'articolo precedente, il c. 2 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 (periodi penultimo ed ultimo) prevede che “*Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare ... il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo (due giorni liberi precedenti) una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.*”.

Conseguentemente, per tutti i ricorsi per i quali risulti già adottato un decreto cautelare monocratico di accoglimento, anche parziale, – da ritenersi, in assenza di specificazione alcuna, tanto ex co. 1 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020 (*sostitutivo* della misura collegiale) che ex art. 56 c.p.a. – la modalità ordinaria di definizione della fase cautelare sarà quella collegiale con ordinanza; in ipotesi di richiesta di rinvio proveniente da “*una delle parti su cui incide la misura cautelare*” sembra invece poter trovare applicazione, per motivi di coerenza sistematica, l'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 (*I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso*

codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.) e di tale circostanza potrà darsi atto mediante annotazione a verbale contestualmente rinviandosi a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

I ricorsi con istanza di misure cautelari monocratiche nei quali non sia stata adottata alcuna misura cautelare monocratica – sia quelli per i quali non sia stato adottato alcun decreto, che quelli per i quali sia stato adottato un decreto di rigetto – saranno invece trattati collegialmente, con l'adozione di una ordinanza se vi sia stata tempestiva istanza congiunta di trattazione, altrimenti l'istanza cautelare sarà definita con decreto monocratico ex art. 84 D.L. n. 18/2020 (*sostitutivo della misura collegiale*) con fissazione alla prima camera di consiglio successiva al 16 aprile 2020.

In mancanza della interlocuzione camerale con i Signori Avvocati, ed in assenza di una previsione analoga a quella invece presente nel successivo comma 5 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, deve escludersi la possibilità di definizione della controversia ex art. 60 c.p.a. a meno che non sia stata espressamente e congiuntamente formulata dalle parti costituite una espressa istanza in tale senso e ove ne ricorrano gli usuali presupposti.

Art. 5

Per le udienze pubbliche e camere di consiglio calendarizzate in data successiva al 16 aprile troveranno applicazione le disposizioni di cui al co. 5 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, secondo il quale: *“Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.”*.

Salvi ulteriori successivi approfondimenti, giova precisare che:

- detta disciplina risulta applicabile tanto alle udienze pubbliche che alle camere di consiglio, sia cautelari che per gli altri riti camerali;
- le camere di consiglio e le udienze pubbliche si potranno svolgere anche “da remoto”, ai sensi del c. 6 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020, mediante l'utilizzo degli strumenti hardware e software individuati nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dallo SPI (Servizio per l'Informatica della G.A.); delle modalità utilizzate verrà dato conto nei

- verbali di udienza e camera di consiglio. Non è prevista la presenza/partecipazione dei Signori Avvocati, neppure mediante collegamenti telematici da remoto;
- il regime ordinario sarà quello del passaggio in decisione allo stato degli atti depositati, ivi comprese le brevi note che è facoltà depositare sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;
 - nei giudizi cautelari potrà essere disposta la definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, *“omesso ogni avviso”*;
 - solo su istanza proposta dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note dovrà essere disposta la rimessione in termini in relazione agli adempimenti che non sia stato possibile compiere nel rispetto dei termini ordinari per effetto della sospensione dei termini di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, ed essere adottato ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, *“limitatamente al rito ordinario”*;
 - deve quindi ritenersi che la mancata richiesta della parte di rimessione in termini comporterà la sostanziale rinuncia ai termini eventualmente non pienamente maturatisi e consentirà il passaggio in decisione allo stato degli atti;
 - deve ancora ritenersi che la istanza di parte, da presentarsi sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, dovrà essere specificamente motivata con riferimento al/ai termine/i *“che ... non sia stato possibile osservare”* e la rimessione in termini dovrà riferirsi al/ai relativo/i adempimento/i con fissazione, nell'ambito di quelli previsti dall'art. 73, co. 1, c.p.a., di nuovo/i termine/i dimezzato/i (per i riti ordinari);
 - eventuali istanze di rinvio proposte per motivazioni diverse saranno prese in considerazione secondo gli ordinari criteri di apprezzamento;
 - le brevi note integrative dell'attività defensionale già svolta ed eventualmente sostitutive della discussione orale dovranno essere effettivamente concise e sintetiche, in nessun caso eccedenti la metà dei limiti dimensionali di cui all'art. 3 del Decreto Presidente Consiglio di Stato 22 dicembre 2016 n. 167, come modificato dal decreto 16 ottobre 2017.

Art. 6

In considerazione della circostanza che ciascuna Sezione interna, per effetto della disposizione di cui al co. 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, non avrà svolto almeno due delle udienze calendarizzate nell'anno, i Presidenti della Sezione provvederanno a calendarizzare almeno una udienza pubblica aggiuntiva - per consentire la rapida nuova fissazione dei ricorsi non trattati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 84 del d.l. n. 18/2020 e comunque il recupero dell'attività giurisdizionale che non sia stato possibile svolgere - da tenersi nella data già prevista

per la prima camera di consiglio cautelare del prossimo mese di settembre, anche in deroga alla delibera del Consiglio di Presidenza della G.A. del 22 maggio 2015.

La nuova fissazione dei ricorsi non trattati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 84 del d.l. n. 18/2020 sarà disposta dai Presidenti delle Sezioni interne secondo criteri di priorità rispetto alle nuove fissazioni ordinarie; la dichiarazione di urgenza per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave, di cui alla lettera e) del co. 4 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, sarà disposta, su istanza motivata di parte, dal Presidente del T.A.R. con decreto non impugnabile reso previa indicazione da parte dei Presidenti delle Sezioni interne in ordine alla situazione e capienza dei relativi ruoli.

In considerazione della circostanza di cui al superiore comma primo, di norma non si darà corso ai recuperi e alle altre misure compensative incidenti sul numero di udienze da svolgersi nel corso dell'anno da parte dei Magistrati, previste dalla delibera in data 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della G. A..

Art. 7

I ruoli e le udienze previste per la riduzione dell'arretrato ex art. 16 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo che non si sono potute tenere per effetto del co. 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 saranno ricalendarizzate all'esito delle determinazioni rese dal Consiglio di Presidenza della G.A..

Quelle calendarizzate in data successiva al 16 aprile 2020, salve diverse determinazioni del Consiglio di Presidenza della G.A., si terranno con le modalità di cui al co. 5 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 ed all'art. 5 del presente decreto.

Per i ricorsi nei quali sia stato comunque depositato atto che consenta la definizione ai sensi dell'art. 85 c.p.a., il Presidente della Sezione provvederà senz'altro con decreto presidenziale, senza ulteriore fissazione in udienza.

Art. 8

Per l'attività della Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 14 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo, trovano applicazione le indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. per la gestione telematica dei procedimenti, come recepite con apposito avviso del Segretario Generale del TAR pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa.

Art. 9

Le misure di interdizione al pubblico dell'accesso agli Uffici del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli e quelle di regolamentazione delle modalità di contatto, già disposte con il D.P. n. 11 del 13.03.2020, sono prorogate sino al giorno 15 aprile 2020.

Sino alla medesima data tutto il Personale amministrativo rimarrà esclusivamente impegnato in modalità lavorative da remoto (smartworking), salve specifiche esigenze di accesso ai locali che dovranno essere autorizzate e regolamentate dal Segretario Generale del T.A.R..

Ai sensi del co. 10 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 l'obbligo di deposito delle copie cartacee degli atti informatici depositati a mezzo PAT è sospeso sino alla data del 30 giugno 2020 e, in ogni caso, il deposito potrà avvenire "a regime" a mezzo del servizio postale.

Art. 10

Il Signor Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti al presente decreto.

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti ed al Presidente della Sezione staccata di Salerno. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di trasmettere il presente decreto al Consiglio di Presidenza della G.A., al Presidente del Consiglio di Stato e al Segretario generale della G.A., nonché di rendere noto il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Napoli, 31.03.2020

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano